



APPROFONDIMENTO

Nuovo *standard* OCSE per lo scambio di informazioni

di Piergiorgio Valente

È stato presentato in data 13 febbraio 2014, a Parigi, lo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, elaborato dall'OCSE in stretta collaborazione con i Paesi membri del G20 e con l'Unione europea. Il documento rappresenta un significativo passo avanti in vista dell'elaborazione e dell'implementazione di un modello multilaterale per lo scambio di informazioni automatico fra Stati in materia fiscale.

1. Premessa

La lotta alla frode e all'evasione fiscale *cross-border* è stata di recente oggetto di numerose iniziative promosse sia a livello OCSE sia in seno ad altre organizzazioni/istituzioni internazionali (nel-

lo specifico, Unione europea e G20). In tale contesto, è stato più volte sottolineato come le problematiche derivanti dall'evasione e dall'elusione transnazionali, realizzate grazie allo sfruttamento di lacune e incongruenze tra le normative fiscali dei vari Stati¹, risultino particolarmente gravi anche a causa dell'insufficiente incisività dei meccanismi per lo scambio di informazioni² a disposizione degli Stati medesimi.

Nel mese di giugno del 2013, l'OCSE ha presentato ai *leader* del G8 il Rapporto *A Step Change in Tax Transparency*, contenente indicazione delle azioni concrete ritenute necessarie ai fini dello sviluppo di un modello globale per lo scambio di informazioni automatico.

In data 6 settembre 2013, i *leader* del G20, riuniti a San Pietroburgo, hanno ufficialmente espresso il proprio supporto a tale proposta e hanno invitato l'OCSE a portare avanti l'iniziativa in coordina-

¹ Per ulteriori approfondimenti cfr. P. Valente, *Tax planning aggressivo. Il Rapporto OCSE "Addressing Base Erosion and Profit Shifting"*, in "il fisco", n. 12/2013, pag. 1802; P. Valente, *L'erosione della base imponibile e il profit shifting*, in "Il Quotidiano Ipsa" del 18 febbraio 2013; P. Valente, *BEPS e transazioni finanziarie: erosione ed elusione internazionale delle basi imponibili*, in "il fisco", n. 6/2014, pag. 560.

² Per ulteriori approfondimenti in tema di scambio di informazioni, cfr. P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni. Profili applicativi nelle verifiche*, Ipsa, 2013; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Ipsa, 2012, pag. 923 ss.; P. Valente, *Adottato un nuovo modello internazionale di accordo fiscale*, in "Editoriale Eutekne" del 31 luglio 2012; P. Valente, *Scambio di informazioni automatico e confidenzialità nei Rapporti OCSE*, in "Il Quotidiano Ipsa" del 31 luglio 2012; P. Valente, C. Alagna, *Aggiornato l'art. 26 del Modello OCSE*, in "Il Quotidiano Ipsa"

del 23 luglio 2012; P. Valente, *L'accordo Italia - Jersey sullo scambio di informazioni*, in "Il Quotidiano Ipsa" del 2 luglio 2012; P. Valente, *Il dibattito internazionale su scambio di informazioni e base imponibile unica*, in "Corr. Trib.", n. 29/2011, pag. 2379; P. Valente, C. Alagna, *Mutua assistenza amministrativa, la sottoscrizione del Protocollo di modifica*, in "Il Quotidiano Ipsa" del 10 giugno 2011; P. Valente, *Lo scambio di informazioni spontaneo nelle fonti internazionali e sovranazionali*, in "il fisco", n. 32/2010, pag. 5170; P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta nelle fonti comunitarie*, in "il fisco", n. 31/2011, pag. 4987; P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l'Ocse*, in "il fisco", n. 30/2010, pag. 4829; P. Valente, *Il Protocollo 2010 di modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale*, in "il fisco", n. 23/2010, pag. 3623; P. Valente, *Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali*, in "il fisco", n. 20/2010, pag. 3160.

mento con i Paesi membri del G20, in maniera tale da poter finalizzare il modello medesimo in vista del *meeting* dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali, programmato per febbraio 2014.

In data 13 febbraio 2014, l'OCSE, rispondendo al mandato da parte dei *leader* del G20 di rafforzare l'azione contro l'evasione e la frode fiscale e iniettare maggiore fiducia ed equità nel sistema fiscale internazionale, ha presentato lo *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information* (di seguito anche "*Standard*") per lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali di tutto il mondo.

Lo *Standard* è stato sottoposto per approvazione al G20, in occasione del *meeting* del 22 e 23 febbraio 2014 e verrà integrato nei prossimi mesi con un commentario dettagliato e delle linee guida, tese a definire le modalità di implementazione delle procedure tecniche relative allo scambio automatico di informazioni³.

Se, in passato, lo **scambio di informazioni su richiesta** era ritenuto un meccanismo sufficiente a garantire un certo livello di trasparenza internazionale in materia fiscale, le peculiarità dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale realizzabili in un contesto economico sempre più globalizzato e digitalizzato hanno evidenziato la necessità di individuare strumenti innovativi: in questo senso, lo scambio di informazioni in via automatica è ad oggi considerato la risposta più adeguata.

In linea generale, lo **scambio di informazioni automatico** comporta la trasmissione sistematica e periodica, dallo Stato della fonte allo Stato di residenza, di un insieme di informazioni finanziarie relative a determinati contribuenti. In tale contesto, l'OCSE riconduce al significato di *financial information*, tra gli altri, gli interessi, i dividendi, i saldi dei conti e i redditi derivanti da alcuni prodotti assicurativi.

³ Cfr. OCSE, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, Parigi, 2014, pag. 3:

"This document does not yet contain: (1) a detailed commentary to help ensure the consistent application of the standard; or (2) information and guidance on the necessary technical solutions, including compatible transmission systems and a standard format for reporting and exchange. Work on these more technical modalities is ongoing. It is expected that both the commentary and the technical solutions will be completed by mid-2014. Subsequent changes to the standard or its commentary may of course become necessary as jurisdictions gain more experience with its implementation".

⁴ Per ulteriori approfondimenti cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Ipsoa, 2012,

Nello specifico, nello *Standard* sono identificate le informazioni di carattere finanziario che possono essere oggetto di scambio, le istituzioni finanziarie soggette agli obblighi di comunicazione, i contribuenti interessati, le modalità e le tempistiche previste, nonché le procedure comuni di *due diligence* da seguire da parte delle istituzioni finanziarie.

Lo *Standard* è suddiviso in due parti:

- *Common Reporting and Due Diligence Standard* (cd. CRS), il quale contiene le disposizioni in materia di *reporting* e di *due diligence*;
- *Model Competent Authority Agreement* (cd. CAA), che rappresenta un modello per gli Stati, contenente le regole dettagliate sullo scambio di informazioni. Il CAA funge da collegamento tra il CRS e il *legal framework* esistente (*i.e.*, convenzioni o trattati fiscali bilaterali⁴), permettendo in tal modo di porre in essere lo scambio di informazioni tra giurisdizioni diverse. Esso contiene, inoltre, le dichiarazioni di riservatezza, salvaguardia ed esistenza delle infrastrutture necessarie per attivare un rapporto di scambio effettivo tra Stati diversi.

2. Orientamenti in materia di scambio di informazioni

Lo scambio automatico di informazioni è divenuto lo *standard* internazionale nell'attività di contrasto all'evasione e alla frode fiscale⁵. Tra gli interventi più significativi in tema di cooperazione tra Stati, antecedenti allo *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information* dell'OCSE, si segnalano:

- la conclusione di accordi nel contesto della disciplina statunitense "FATCA" (cd. accordi FATCA)⁶;
- la sottoscrizione della *Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax*

pag. 22 ss.; P. Valente, C. Alagna, S. Mattia, *Controversie internazionali. Procedure amichevoli e gestione delle relazioni*, Ipsoa, 2013, pag. 3; P. Valente, C. Alagna, *Doppia non-imposizione, i risultati della consultazione della Commissione UE*, in "Il Quotidiano Ipsoa" del 16 luglio 2012.

⁵ Lo scambio automatico implica la sistematica e periodica trasmissione di informazioni riguardanti un dato contribuente, da parte dello Stato della fonte allo Stato di residenza del contribuente medesimo. Sono oggetto di trasmissione automatica le informazioni concernenti le diverse categorie di reddito (come, ad esempio, i dividendi, gli interessi, le *royalties*, le pensioni, ecc.), il mutamento di residenza, gli atti di disposizione di immobili, i rimborsi Iva, ecc.

⁶ Il Modello per la conclusione dell'accordo FATCA (*Financial*

Matters (di seguito, *Multilateral Convention* o “la Convenzione”)⁷;

- l'entrata in vigore della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Sulla base degli **accordi FATCA**, gli Stati contraenti si impegnano a scambiare *financial information* con l'obiettivo di assicurare la **tax compliance transfrontaliera** e rendere effettiva la **trasparenza fiscale** nei rapporti tra le Amministrazioni finanziarie coinvolte⁸. Gli accordi FATCA hanno rappresentato la base per lo sviluppo, a livello OCSE, di un modello comune e condiviso per lo scambio automatico di informazioni.

Tra i **principali benefici** connessi agli accordi FATCA, oltre alla reciprocità dei flussi informativi, assumono particolare rilevanza:

- l'**esenzione dalla ritenuta del 30%** (prevista dalla disciplina FATCA) sui pagamenti di fonte statunitense;
- la rimozione dei principali ostacoli giuridici legati alla **protezione dei dati**;
- la generale **semplificazione degli oneri** di adempimento per gli **intermediari finanziari** dei *partners* FATCA, i quali saranno tenuti a relazionarsi esclusivamente con l'Amministrazione finanziaria nazionale e non con quella statunitense.

La *Multilateral Convention* disciplina la cooperazione internazionale attuata mediante l'assistenza e lo scambio di informazioni sul piano multilate-

rale⁹. Rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio automatico di informazioni, le verifiche fiscali simultanee, lo scambio spontaneo di informazioni, le verifiche fiscali all'estero, l'assistenza per il recupero dei crediti tributari. Lo scambio di informazioni automatico può avvenire, secondo l'art. 6 della Convenzione, per talune categorie di casi e in conformità alle procedure determinate di comune accordo tra gli Stati contraenti.

La **Direttiva 2011/16/UE** (la quale abroga la Direttiva 77/799/CEE) stabilisce nuove norme e procedure in relazione alla **cooperazione tra le Amministrazioni finanziarie** dei Paesi dell'Unione europea ai fini dello scambio di informazioni e l'applicazione delle leggi nazionali nel settore fiscale.

L'art. 8 della Direttiva 2011/16/UE disciplina lo **scambio automatico obbligatorio di informazioni**. Tale norma prevede che ogni autorità nazionale deve inviare all'autorità competente di qualsiasi altro Paese membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta **dal 1° gennaio 2014**, riguardanti i residenti in tale altro Stato membro, sulle seguenti categorie di reddito¹⁰:

- redditi da lavoro;
- compensi per dirigenti;
- prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici UE sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe;

Account Tax Compliance Act) è stato adottato da Stati Uniti, Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito nel 2012. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del Modello, lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi interessati, da realizzarsi in via automatica e a cadenza annuale, riguarda gli elementi indicati di seguito:

- il nome e i dati identificativi del titolare del conto;
- il numero di conto;
- il nome e i dati identificativi dell'istituto finanziario che effettua la comunicazione;
- il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell'anno solare interessato o di altro *appropriate reporting period*.

Per ulteriori approfondimenti cfr. P. Valente, *Italia-USA: collaborazione più forte contro l'evasione fiscale*, in “Il Quotidiano Ipsosa” del 22 gennaio 2014.

⁷ Per ulteriori approfondimenti sulla Convenzione multilaterale del 1988, cfr. P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni. Profili applicativi nelle verifiche*, Ipsosa, 2013, pag. 117 ss.

⁸ Il termine *financial information* comprende: gli interessi, i dividendi, il saldo del conto corrente, il reddito derivante da specifici prodotti finanziari, i redditi percepiti dalle ces-

sioni di strumenti finanziari e dalla cessione di qualsiasi altro strumento relativo al conto corrente. Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. Valente, *Adottato un nuovo modello internazionale di accordo fiscale*, in “Il quotidiano del commercialista” del 31 luglio 2012.

⁹ Per approfondimenti sul trend di sottoscrizione della *Multilateral Convention*, cfr. P. Valente, *La convenzione sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale: trend di sottoscrizione*, in “Il Quotidiano Ipsosa”, 28 agosto 2013; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni. Profili applicativi nelle verifiche*, cit., pag. 117 ss.

¹⁰ Non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/16/UE le seguenti imposte:

- l'imposta sul valore aggiunto (Iva) e i dazi doganali o accise contemplate da altre normative UE in materia di cooperazione amministrativa fra Paesi UE;
- i contributi previdenziali obbligatori;
- i diritti quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche; e
- le tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni. Profili applicativi nelle verifiche*, cit., pag. 165 ss.

- pensioni;
- proprietà e redditi immobiliari.

In data 12 giugno 2013, la Commissione europea ha proposto di ampliare l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni finanziarie, di cui alla Direttiva 2011/16/UE, al fine di intensificare la lotta all'evasione fiscale. Le principali modifiche proposte dalla Commissione europea riguardano:

- il par. 3 dell'art. 8 della Direttiva, il quale prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro "che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo". La Commissione europea ha proposto di rimuovere il riferimento a tale "soglia minima";
- l'introduzione, nell'art. 8 della Direttiva, del par. 3(a) il quale prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, informazioni relative ai periodi di imposta a partire dal 2014, con riferimento a dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti correnti;
- il par. 5 dell'art. 8 della Direttiva, il quale prevede che, entro il 1° luglio 2017, la Commissione europea deve presentare una relazione avente ad oggetto una valutazione sul funzionamento dello strumento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri attraverso l'analisi di costi e vantaggi offerti dallo scambio automatico di informazioni e degli aspetti operativi ad esso collegati¹¹.

¹¹ Inoltre, il par. 5(a) dell'art. 8 della Direttiva contempla la possibilità di rafforzare il funzionamento dello scambio automatico di informazioni prevedendo che l'autorità competente di ciascuno Stato membro debba comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2017 "riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su almeno tre delle categorie specifiche di reddito e di capitale elencate al par. 1 dell'art. 8". La proposta di modifica della Direttiva prevede che il rafforzamento dello scambio di informazioni automatico debba riguardare tutte le categorie di reddito previste dal par. 1 dell'art. 8 (e non solo le categorie originariamente previste). La proposta di modifica della Direttiva sancisce la possibilità di ampliare, a partire dal 2017, l'elenco delle categorie di reddito soggette a scambio di informazioni automatico, includendo tra le stesse le *royalties*.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni. Profili applicativi nelle verifiche*, cit., pag. 165 ss.

¹² Cfr. OCSE, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, cit., pag. 10:

3. Il Common Reporting and Due Diligence Standard (CRS)

Il CRS contiene gli *standard* di comunicazione e *due diligence* alla base dello scambio di informazioni finanziarie tra giurisdizioni diverse. In primo luogo, le disposizioni del CRS relative alle procedure di *due diligence* effettuano una distinzione tra *pre-existing accounts* e *new accounts*, tenendo conto del fatto che risulta più complicato e costoso per un istituto finanziario ottenere informazioni da parte dei titolari di conti già esistenti, piuttosto che richiedere tali informazioni al momento dell'apertura del conto¹².

Il *Common Reporting and Due Diligence Standard*, pertanto, relativamente alla distinzione di cui sopra, prevede le seguenti modalità di applicazione¹³:

- **conti preesistenti appartenenti a persone fisiche:** alle istituzioni finanziarie è richiesto di revisionare i conti senza applicare nessuna soglia. Ciononostante, l'OCSE, nel CRS, distingue tra *Lower Value Account* e *Higher Value Account*. Nel caso di *Lower Value Account* il contribuente deve fornire il certificato di residenza; ove tale documentazione non sia disponibile, l'istituzione dovrà fornire prove a supporto della residenza in un determinato Paese dell'*account holder* e/o documenti autocertificanti. In assenza della suddetta documentazione, è necessario effettuare l'attività di comunicazione a tutti gli Stati in cui l'*account holder* potrebbe essere residente, sulla base delle informazioni raccolte¹⁴. Relativamente agli *Higher*

"The due diligence procedures to be performed by reporting financial institutions for the identification of reportable accounts are described in sections II through VII. They distinguish between individual accounts and entity accounts. They also make a distinction between pre-existing and new accounts, recognizing that it is more difficult and costly for financial institutions to obtain information from existing account holders rather than requesting such information upon account opening".

¹³ Cfr. OCSE, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, cit., pag. 18 ss.

¹⁴ Per ulteriori approfondimenti in tema di residenza, cfr. P. Valente, *Esterovestizione e residenza*, Ipsoa, 2013; P. Valente, *La residenza fiscale delle persone giuridiche nella prassi di alcuni Paesi UE ed extra-UE*, in "il fisco", n. 15/ 2013, pag. 2252; P. Valente, *Il "centro dell'interesse economico prevalente" come criterio di determinazione privilegiato della residenza fiscale*, in "il fisco", n. 4/2013, pag. 537.

Value Account, il documento prevede il rafforzamento delle procedure di *due diligence*, tra cui una ricerca negli archivi cartacei e una prova della reale conoscenza tra il proprietario dei fondi e il gestore;

- **nuovi conti appartenenti a persone fisiche:** il CRS dispone che l'*account holder* debba auto-certificare la propria residenza; contestualmente, l'istituzione finanziaria deve confermare e verificare la ragionevolezza della dichiarazione del soggetto, senza soglia *de minimis*;
- **conti preesistenti appartenenti a società ed entità:** le istituzioni finanziarie devono appurare se:
 - l'entità sia effettivamente una *reportable person* (i.e., una persona giuridica);
 - l'entità non sia una *passive NFE* (i.e., un soggetto non finanziario il cui *gross margin* è formato prevalentemente da capitale, dividendi, *royalties*, canoni di locazione). Qualora l'entità sia effettivamente una *passive NFE*, l'istituzione finanziaria dovrà verificare, inoltre, la residenza degli azionisti di controllo.
 I conti preesistenti inferiori a 250.000 dollari non sono soggetti a siffatta attività di revisione;
- **nuovi conti appartenenti a società ed entità:** per i nuovi conti, deve essere effettuata la stessa attività di *due diligence* prevista al punto precedente. Tuttavia, essendo più agevole ottenere le autocertificazioni per i nuovi conti, non sono previste soglie *de minimis*¹⁵.

In tale contesto, si sottolinea come l'OCSE, me-

dante l'implementazione del CRS, intenda attivare un sistema che non preveda discriminazioni. Come sottolineato nello *Standard*, infatti, l'OCSE fonda lo scambio di informazioni automatico sulla **residenza fiscale estera** e non sulla cittadinanza ed esclude nella maggior parte dei casi l'applicazione di soglie minime (a differenza degli accordi FATCA)¹⁶.

Al fine di limitare la possibilità per i contribuenti di "aggirare" le disposizioni in materia di scambio di informazioni (e.g., investendo in *asset* o attraverso istituzioni finanziarie non soggette alle procedure di *reporting*), si prevede un ampio spettro di applicazione per quanto concerne¹⁷:

- le informazioni finanziarie scambiate, le quali includono svariate tipologie di *income*, tra cui interessi, dividendi, redditi derivanti da contratti assicurativi, nonché redditi prodotti da *asset* depositati in conto o relativi ai pagamenti effettuati in relazione al conto medesimo;
- i titolari dei conti soggetti a *reporting*, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, quali fondazioni o *trust*;
- gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni, i quali includono, oltre agli istituti bancari, intermediari finanziari, *brokers*, compagnie che forniscono servizi assicurativi e organismi di investimento collettivo.

In data 19 marzo 2014, 44 Paesi, tra cui l'Italia, hanno dichiarato di voler adottare il *Common Reporting and Due Diligence Standard*¹⁸.

¹⁵ Cfr. OCSE, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, cit., pag. 11:

"For New Entity Accounts, the same assessments need to be made as for Pre-existing Accounts. However, as it is easier to obtain self-certifications for new accounts, the 250,000 USD (or local currency equivalent) threshold does not apply".

¹⁶ Cfr. OCSE, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, cit., pag. 6-7:

"The Common Reporting Standard (...), with a view to maximizing efficiency and reducing cost for financial institutions, draws extensively on the intergovernmental approach to implementing FATCA. While the intergovernmental approach to FATCA reporting does deviate in certain aspects from the CRS, the differences are driven by the multilateral nature of the CRS system and other US specific aspects, in particular the concept of taxation on the basis of citizenship and the presence of a significant and comprehensive FATCA withholding tax. Given these features, that the intergovernmental approach to FATCA is a pre-existing system with close similarities to the CRS, and the anticipated progress towards widespread participation in the CRS, it is compatible and consistent with the CRS for the US to not require the look through treatment for investment entities in Non-Participating Jurisdictions".

¹⁷ Cfr. OCSE, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, cit., pag. 7-8.

¹⁸ Cfr. *Joint statement by the early adopters group* del 19 marzo 2014:

"Now that the Common Reporting Standard is agreed, we intend to implement it among the early adopters group to an ambitious but realistic timetable:

- Pre-existing accounts would be those that are open on 31 December 2015 and new accounts would be those opened from 1 January 2016. Hence, new account opening procedures to record tax residence will need to be in place from 1 January 2016.
- The due diligence procedures for identifying high-value pre-existing individual accounts will be required to be completed by 31 December 2016, while the due diligence for low-value pre-existing individual accounts and for entity accounts will be required to be completed by 31 December 2017.
- The first exchange of information in relation to new accounts and pre-existing individual high value accounts will take place by the end of September 2017.
- Information about pre-existing individual low value accounts and entity accounts will either first be exchanged by the end of September 2017 or September 2018 depen-

4. Il *Model Competent Authority Agreement* (Model CAA)

Il *Model CAA* rende possibile lo scambio di informazioni in ambito fiscale fungendo da strumento di raccordo tra il CRS e la base giuridica su cui si fonda lo scambio di informazioni medesimo (che può consistere, ad esempio, nell'art. 6 della "*Multilateral Convention for Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*", ovvero nelle disposizioni relative allo scambio di informazioni contenute in trattati bilaterali in materia di cooperazione in ambito fiscale).

Sulla base delle disposizioni contenute nella sezione 2 del *Model CAA*, le autorità competenti degli Stati contraenti si impegnano a **scambiare, in via automatica e a cadenza annuale**, con riferimento a ogni *reportable account*, le informazioni concernenti¹⁹:

- il nome e i dati identificativi del titolare del conto;
- il numero di conto;
- il nome e i dati identificativi dell'istituto finanziario che effettua la comunicazione;
- il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell'anno solare interessato o di altro "*appropriate reporting period*".

Con riferimento alle tempistiche e alle modalità per lo scambio di informazioni e ai fini di una più ampia cooperazione fra le autorità competenti degli Stati contraenti, il *Model CAA* prevede che la trasmissione delle informazioni rilevanti relative a un determinato anno solare avvenga entro nove mesi dal termine del medesimo²⁰.

Esso stabilisce altresì che le autorità competenti degli Stati contraenti collaborino ai fini di assicurare la *compliance* degli istituti finanziari, provvedendo a notificare reciprocamente eventuali errori, incompletezze o casi di inadempienza rispetto alle regole di *reporting* da parte di questi ultimi.

ding on when financial institutions identify them as reportable accounts" (<http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOIjointstatement.pdf>).

¹⁹ Cfr. OCSE, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, cit., pag. 12 ss.

²⁰ Cfr. OCSE, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, cit., pag. 15: "With respect to paragraph 2 of Section 2, information is to be exchanged with respect to [xxxx] and all subsequent years and will be exchanged within nine months after the end of the calendar year to which the information relates".

²¹ Cfr. OCSE, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, cit., pag. 16:

Come evidenziato dalla sezione 5 del *Model CAA*, la totalità delle informazioni scambiate dovrà essere soggetta alle regole di riservatezza e di protezione dei dati personali individuate dalla *Multilateral Convention for Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* o dal trattato fiscale bilaterale di riferimento²¹.

5. Sviluppi successivi

In occasione della presentazione del nuovo *Standard*, il Segretario Generale dell'OCSE, Angel Gurría, ha dichiarato che esso rappresenta un significativo intervento nel contesto dell'azione diretta a promuovere la **cooperazione fiscale internazionale** "putting governments back on a more even footing as they seek to protect the integrity of their tax systems and fight tax evasion"²². Nella parte introduttiva al nuovo *Standard* si precisa che l'implementazione del medesimo richiederà l'introduzione, da parte dei singoli Stati, di una **specifica normativa nazionale** volta ad attuare le rilevanti disposizioni in tema di *reporting* e *due diligence*.

Ai fini di assicurare uniformità e coerenza nell'implementazione del nuovo *Standard* all'interno delle singole giurisdizioni e di limitare i costi di *compliance* per gli istituti finanziari, *ut supra* descritto, è prevista l'elaborazione, in sede OCSE, di un **commentario dettagliato** che accompagnerà lo *Standard* medesimo. Tale commentario al CRS e al *Model CAA* consentirà di assicurare una continua applicazione e l'uniforme funzionamento dello *Standard*. Le indicazioni tecniche dovrebbero riguardare, in particolare, le modalità di presentazione delle informazioni e le norme sulla trasmissione sicura delle stesse.

La presentazione del commentario, unitamente all'elaborazione di soluzioni operative volte all'applicazione dello *Standard*, dovrebbe avvenire nel-

"All information exchanged is subject to the confidentiality rules and other safeguards provided for in the [Convention]/[Instrument], including the provisions limiting the use of the information exchanged and, to the extent needed to ensure the necessary level of protection of personal data, in accordance with the safeguards which may be specified by the supplying Competent Authority as required under its domestic law".

²² Cfr. http://articles.economicstimes.indiatimes.com/2014-02-23/news/47603737_1_pascal-saint-amans-automatic-exchange-tax-evasion.

l'imminenza del *meeting* dei Ministri delle Finanze del G20, che si terrà nel mese di settembre del 2014.

L'OCSE inoltre ha identificato i processi di **implementazione delle procedure** descritte negli Stati partecipanti. Il CRS dovrà essere recepito nelle diverse giurisdizioni mediante apposita legge. Il CAA, essendo invece uno strumento applicativo, potrà essere implementato senza una specifica norma, ovvero facendo riferimento alla disciplina esistente, quale l'art. 6 della *Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* o l'Art. 26 del Modello di Convenzione OCSE²³.

In tale contesto, al fine di assicurare l'implementazione dei processi, l'OCSE raccomanda agli Stati di:

- attivare gli *iter* legislativi necessari a recepire il CRS;

- concludere *Model Competent Authority Agreements* con gli altri Stati aderenti;
- permettere alle istituzioni finanziarie locali di aggiornare i sistemi informativi e implementare le procedure previste dal CRS, nel rispetto delle tempistiche necessarie;
- implementare le procedure amministrative e i sistemi informativi necessari per lo scambio di informazioni con gli altri Paesi partecipanti;
- implementare regole volte ad evitare l'aggiramento delle procedure di *reporting* e *due diligence*;
- attivare strutture amministrative con l'obiettivo di verificare che i processi di controllo posti in essere dalle istituzioni finanziarie siano in linea con quanto previsto nello *Standard* in materia di comunicazione e *due diligence*.

²³ Cfr. OCSE, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, cit., pag. 3:

"The CRS will need to be translated into domestic law, whereas the CAA can be executed within existing legal frameworks such as Article 6 of the *Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* or the equivalent of Article 26 in a bilateral tax treaty. Before entering into a recipro-

cal agreement to exchange information automatically with another country, it is essential that the receiving country has the legal framework and administrative capacity and processes in place to ensure the confidentiality of the information received and that such information is only used for the purposes specified in the instrument".